

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, 11 giugno 2001, n. 7854 - IANNOTTA *Presidente* - SALMÈ *Relatore* - CINQUE *P.M.* (conf.) - Maritransport S.r.l. (Avv.ti Biamonti e Riccomagno) - Rewico Italia S.r.l. (Avv. Zanchini) - Multiarredo S.r.l.

Procedimento civile - Regolamento preventivo di giurisdizione - Convenzione di Lugano - Clausola di deroga convenzionale della giurisdizione - Forma necessaria - Emissione di polizza di carico sottoscritta da una sola parte - Sufficienza - Condizioni (art. 41 C.p.c., artt. 6, 17 e 54 *ter* della Convenzione firmata a Lugano il 16 settembre 1988, ratificata e resa esecutiva con la L. 10 febbraio 1992, n. 198)

In tema di trasporto marittimo internazionale, la clausola di proroga convenzionale della giurisdizione contenuta nelle condizioni generali di trasporto poste a tergo di una polizza di carico, ancorché non sottoscritta dal caricatore, deve ritenersi valida ed efficace ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 febbraio 1992, n. 198, entrata in vigore in Italia il 1 dicembre 1992), quando l'emissione di polizze di carico, sottoscritte da una sola parte, rientri nell'ambito degli abituali rapporti commerciali tra vettore e caricatore, sistematicamente regolati dalle predette condizioni generali, senza che il caricatore abbia mai formulato obiezioni in proposito. Deve, in tal caso, ritenersi contraria a buona fede l'eventuale opposizione formulata alla clausola di proroga dal caricatore che, in precedenza, non aveva mai formulato alcuna obiezione in proposito, atteso che l'esistenza di rapporti commerciali correnti tra le parti, disciplinati da condizioni generali predisposte da una sola di esse, rende significativo il silenzio del caricatore, che abbia materialmente preso in consegna le polizze contenenti le suddette condizioni generali, inclusa la clausola di proroga sottoscritta solo dalla controparte (1)

(1) Le polizze di carico e l'art. 17, comma 1, lett. b), della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988

Con atto di citazione notificato il 16 luglio 1998 la Multiarredo S.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano la Rewico Italia S.r.l., per sentir dichiarare l'inadempimento della convenuta agli obblighi assunti in forza del contratto di trasporto stipulato con l'odierna attrice e, quindi, condannare la medesima al pagamento delle somme dovute a causa dell'asserito inadempimento. Al fine di essere manlevata dalle pretese attoree, la Rewico S.r.l. chiamava in causa la Maritransport S.r.l., nella sua qualità di agente raccomandatario delle navi con le quali era stato effettuato il trasporto, e, quindi, di rappresentante processuale dell'armatore, la Mediterranean Shipping Company MSC, società con sede in Svizzera.

La Maritransport S.r.l., costituitasi nel giudizio di merito, adiva la Corte di cassazione per l'esperimento del regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c., assumendo la carenza di giurisdizione del giudice italiano nei riguardi della domanda della Rewico S.r.l. e, quindi, la competenza della High Court of Justice di Londra "(...) ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali delle polizze di carico" ("Law and jurisdiction. Claims and disputes under or in connection with bill of lading shall be referred to the High Court of

Justice in London”). Secondo la Maritransport S.r.l., la clausola di deroga della giurisdizione italiana a favore del giudice inglese, così come formulata nell’art. 2 delle condizioni generali di trasporto apposte a tergo delle polizze di carico, ancorché non sottoscritte dal caricatore, Rewico Italia S.r.l., deve ritenersi valida ed efficace ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 17 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

La Convenzione di Lugano ha riprodotto le norme della Convenzione Bruxelles del 27 settembre 1968 (Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), resa esecutiva in Italia con la L. 21 giugno 1971, n. 804 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, n. 254 del 8 ottobre 1971), che ripartisce la giurisdizione tra gli Stati membri dell’Unione Europea e disciplina la circolazione delle sentenze adottate nei rispettivi ordinamenti. Da notare che l’articolo 68 del Regolamento del Consiglio, 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in *G.U.C.E.*, serie L, 16 gennaio 2001, n. 12, 1) prevede che: “Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles, salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell’articolo 299 del trattato”. Il Regolamento è entrato in vigore il 1 marzo 2002 e prevede, tra l’altro, una clausola sulla proroga della competenza.

La Convenzione di Lugano disciplina, in particolare, i rapporti tra gli Stati comunitari ed i paesi facenti parte dell’EFTA, “Associazione Europea di Libero Scambio”, che comprende: Islanda, Norvegia e Svizzera (MARENGO, *La litispendenza internazionale*, Torino, 2000, 40; MARI, *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles, I, Il sistema della competenza*, Padova, 1999, 22-23; KAYE, *European Case Law on the Judgments Convention*, Chichester, 1998; CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo, Le Convenzioni di Bruxelles e Lugano*, Torino, 1997; GAUDEMET, TALLON, *Les Conventions de Bruxelles et de Lugano*, Paris, 1996; MERCIER, DUTOIT, *L’Europe judiciaire: les Conventions de Bruxelles et de Lugano*, Frankfurt, 1991; POCAR, *La convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l’esecuzione delle sentenze*, Milano, 1995; KROPHOLLER, *Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zum EuGVÜ*, Heidelberg, 1995).

La relazione tra le due Convenzioni è disciplinata dall’art. 54 *ter* della Convenzione di Lugano, in base al quale quest’ultima si applica in materia di competenza giurisdizionale: se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, che non è membro delle

Comunità europee, bensì dell'EFTA; se sussiste una competenza esclusiva di cui all'art. 16 della Convenzione ovvero una proroga di competenza conforme all'art. 17 della medesima, che conferisce la competenza giurisdizionale ai giudici di uno Stato membro dell'EFTA.

Nel caso *de quo*, il primo presupposto di applicazione della Convenzione di Lugano è soddisfatto, dal momento che la convenuta, la Mediterranean Shipping Company, rappresentata in giudizio dalla Maritransport S.r.l., ha la propria sede legale in Svizzera, uno Stato contraente della Convenzione ed estraneo all'Unione Europea.

In relazione alla proroga di competenza, l'art. 17, comma 1, della Convenzione di Lugano, conforme all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles (modificato dalla Convenzione di Lussemburgo del 9 ottobre 1978), prevede che qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto (nelle versioni francese, inglese e tedesca: *convention, agreement, Vereinbarung*) la competenza esclusiva di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo stato contraente. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro ovvero, nel commercio internazionale; c) in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

I giudici di legittimità sono stati, quindi, chiamati ad accertare se la consegna della polizza di carico, sottoscritta dalla sola Maritransport, quale mandataria della Mediterranean Shipping Company, possa costituire una forma idonea ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della Convenzione di Lugano, in quanto conforme alle pratiche commerciali stabilite tra le parti (CONTALDI, *Le clausole di proroga della giurisdizione contenute in polizze di carico e il nuovo testo dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process.*, 1998, 79; DI BLASE, voce «Deroga alla giurisdizione», in *Digesto Civ.*, V, Torino, 1990, 304).

Alcuni principi in materia (con riferimento all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles) sono stati elaborati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nelle sentenze del 14 dicembre 1976 (in causa C-25/76), *Galleries Segoura c. Bonakdarian*, in *Racc.*, 1976, 1851, e del 19 giugno 1984 (in causa C-71/83), *Tilly Russ c. Goeminne Hout*, *ivi*, 1984, 2417. In quest'ultima decisione, la Corte di Giustizia osserva che: "(...) la clausola attributiva di competenza non firmata dal caricatore può soddisfare i requisiti di cui all'art. 17 della

Convenzione di Bruxelles, anche in assenza di un precedente accordo verbale ad essa relativo, a condizione che l'emissione della polizza di carico rientri nell'ambito dei rapporti commerciali tra il caricatore ed il vettore e qualora sia in tal modo provato che detti rapporti sono disciplinati nel loro insieme dalle condizioni generali dell'autore della conferma scritta (...), e che le polizze di carico sono tutte redatte su moduli prestampati contenenti tale clausola attributiva di competenza. In tal caso, sarebbe contrario a buona fede negare l'esistenza di una proroga di competenza" (vedi anche: Corte Giust. Ce, 11 luglio 1985, in causa C-221/84, *Berghoefer GMBH und Co. Kg c. Asa Sa*, in *Racc.*, 1985, 2699).

L'elemento centrale delle suddette decisioni consiste nella rilevanza attribuita all'assenza di reazioni da parte del soggetto che riceve il documento predisposto dalla controparte: per effetto della prassi invalsa tra le parti di limitarsi al rilascio di un documento unilateralmente sottoscritto, con a tergo le condizioni generali, la ricezione del medesimo senza obiezioni è interpretata dai giudici comunitari come una manifestazione di consenso alle clausole in esso riportate, inclusa la proroga di competenza giurisdizionale (MARI, *op. cit.*, 650). In tali ipotesi, la proroga della competenza non deriva, pertanto, da un accordo scritto o da una convenzione verbale, bensì da un accordo tacito dedotto dalla pratica stabilita tra le parti e la cui rilevanza si fonda sul principio di buona fede.

Nella sentenza in esame, la Corte di cassazione si conforma all'orientamento estensivo elaborato dai giudici comunitari, ai quali spetta, peraltro, l'interpretazione della Convenzione di Bruxelles in forza dei Protocolli adottati il 3 giugno 1975 in Lussemburgo, ratificati e resi esecutivi in Italia con la Legge 19 maggio 1975, n. 180 (in *G.U.*, 11 giugno 1975, n. 151), svolgendo considerazioni del medesimo tenore. Nel seguire l'orientamento comunitario (Corte Giust. Ce, 6 maggio 1980 (in causa C-784/79), in *Racc.*, 1980, 1517; *Id.*, 14 dicembre 1976 (in causa C-24/76), in *Racc.*, 1976, 1831), i giudici di legittimità hanno, poi, ritenuto che la clausola di attribuzione della giurisdizione, validamente manifestata nella forma di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), è idonea a derogare alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, della Convenzione di Lugano, ivi compresa la disposizione relativa alle cause di garanzia o nelle quali sia chiamato un terzo.

Risulta, del resto, essere assai diffusa l'opinione che riconosce valore normativo, assimilabile a quello di un binding precedent dei sistemi di common law, alle sentenze della Corte di Giustizia, e ciò anche al di là dell'ambito del rinvio pregiudiziale di interpretazione. Tale principio discende dalla sentenza della Corte di Giustizia del 6 ottobre 1982, C-283/81, *Cilfit*, in *Racc.* 1981, 1563, anche in *Giur. It.*, 1983, I, 1, 1008, con, a commento, le conclusioni generali dell'Avv. Gen. CAPOTORTI (AA.VV., *L'influenza del diritto comunitario sul diritto*

processuale interno, Contributi alla XXXIII Tavola Rotonda di diritto comunitario, Milano, 24 novembre 2000, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2001, 41 e segg.; WAELBROECK, LUIS, VANDERSANDEN, *La Cour de justice. Les actes des institutions*, in J. MÉGRET, M. WAELBROECK, J-V LOUIS, D. VIGNES, J-L DEWOST, *Le droit del la Communauté économique européenne. Commentaire du Traité de des textes pris pour son application*, 1983, 247).

Anteriormente alla sentenza qui annotata, i giudici di legittimità si erano già trovati ad applicare i principi emersi nel caso comunitario Segoura del 1984: nel 1995, il Supremo Collegio ha ritenuto valida ed efficace una proroga di competenza, contenuta in una conferma d'ordine non sottoscritta dalla controparte, in ragione del fatto che il relativo rapporto veniva ad inserirsi in una serie continua di relazioni commerciali rispetto alle quali la proroga era sempre stata operante in base ad esplicita accettazione. Secondo la Corte di cassazione: "(...) il principio, sancito nella menzionata sentenza, della validità ed efficacia dei rapporti correnti per la consuetudine tra ditte commerciali in campo internazionale ed il connesso principio di buona fede non possono non avere rilevanza anche nel caso in esame (...). Va, in altre parole, evidenziato che se l'interpretazione restrittiva dell'art. 17 si giustifica allorché trattasi di un'operazione commerciale isolata, non così può dirsi in presenza di una molteplicità di rapporti (...)" (Cass., Sez. un., 26 aprile 1995, n. 4625, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process.*, 1996, 302; vedi anche: Cass., Sez. un., 20 maggio 1999, n. 748, in *Giust. Civ. Mass.*, 1999, 2148; Id., 30 dicembre 1998, n. 12907, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process.*, 1999, 1012; Id., 15 gennaio 1997, Ord. n. 20, in *Dir. Maritt.* 1997, 783; Id., 4 gennaio 1995, n. 90, in *Giur. It.*, 1995, I, 1, 1464; Id., 9 giugno 1995, n. 6499, in *Foro Pad.*, 1997, I, 1, nota di MARI; Id., 19 dicembre 1994, n. 10910, in *Rep. Giur. It.*, 1994, voce «Competenza e Giurisd. Civ.» , n. 481; Id., 17 febbraio 1992, n. 1917, in *Giur. It.*, 1992, I, 1, 2167; Id., 25 marzo 1991, n. 3190, in *Foro It.*, 1991, I, 3132; Id., 16 gennaio 1985, n. 96, in *Giur. It.*, 1985, I, 1, 1372; MARI, *op. cit.*, 653).

Anche se tale orientamento sembra ormai consolidato, pare lecito dubitare che tale impostazione consenta alla parte che non ha sottoscritto la clausola di proroga di competenza, di esprimere pienamente il proprio consenso, "consenso che deve manifestarsi in forma chiara e precisa", posto che "i requisiti di forma di cui all'art. 17 della Convenzione hanno lo scopo di garantire che il consenso delle parti sia effettivamente provato" (Corte Giust. Ce, 14 dicembre 1976, in causa C-25/76, *Galleries Segoura c. Bonakdarian*, in *Racc.*, 1976, 1851, punto 6). L'orientamento in questione, nonostante il richiamo al principio di buona fede, non sembra offrire "(...) alcuna garanzia che la controparte abbia realmente aderito alla clausola, che pure deroga alle norme generali della Convenzione in fatto di competenza" (Corte Giust.

Ce, 19 giugno 1984, in causa C- 71/83, *Tilly Russ c. Goeminne Hout*, in *Racc.*, 1984, 2417, vedi, in particolare, il punto 17); dello stesso avviso i giudici di legittimità quando affermano che la clausola di proroga non necessita di una approvazione scritta, ma “ (...) esige serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l’ha predisposta” (Cass., Sez. un., 10 marzo 1998, n. 2642, in *Giust. Civ. Mass.*, 1998, 556).

A fini di completezza, si può sottolineare che, secondo la Corte di cassazione, la clausola attributiva di competenza, inserita in una polizza di carico valida ai sensi dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles nei rapporti tra caricatore e vettore, non possa essere invocata nei confronti del terzo portatore della polizza, stabilendo che “(...) la mancanza della sottoscrizione del caricatore non può trovare equipollente nella firma di girata di detto prenditore, avente la diversa funzione di trasferire i diritti (diritto alla disponibilità ed alla consegna della merce) nascenti dal contratto” (Cass., Sez. un., 16 febbraio 1995, n. 5475. In diritto comunitario: Corte Giust. Ce, 9 novembre 2000, in causa C-387/98, *Coreck Maritime GmbH c. Handelsveem BV*, in *Rev. crit. dr. internat. privé*, 2001, 90; Id., 16 marzo 1999, in causa C-159/97, *Castelletti*, in *Racc.*, 1999, 1597, punto 41; Id., 19 giugno 1984, in causa C-71/83, *Tilly Russ c. Goeminne Hout*, *ivi*, 1984, 2417, punto 24).